

INTERPRETAZIONE E CONTRATTO*

Pasquale Stanzone**

Quando il giurista intraprende lo studio del rapporto contrattuale, della sua definizione, del suo contenuto, dei suoi effetti, delle sue vicende, inevitabilmente incrocia il problema dell'interpretazione.

Se poi si cala il fenomeno nella complessa situazione attuale delle fonti, la materia si complica viepiù ed impone il ricorso agli elementi basilari fondanti. Il che avviene alimentando il discorso alle scaturigini primogenite del tema, fornendo un'adeguata rappresentazione delle teorie che si sono succedute, avvicinate, talora contrapposte.

In particolare, il civilista si china pensoso nelle raffinate categorie individuate e ne spiega gli sviluppi, ne scioglie gli enigmi, ne svela gli anfratti.

E così Gerardo Villanacci, prima di ogni cosa, si misura -con contenuta sintesi- con le diversificate teorie dell'interpretazione. Egli conosce e percorre gli itinerari interpretativi che hanno preceduto lo sviluppo odierno. Sono i nomi dei classici autori che per un verso o per l'altro hanno dedicato attenzione ed approfondimento a tale argomento. Senza dimenticare di pervenire alla mirabile sintesi che ne ha fornito Emilio Betti nella sua *"Teoria generale dell'interpretazione"*, allorché ha perseguito l'obiettivo di ridurre ad unità il fenomeno esegetico, volendo applicare a tutti i rami del diritto, a tutte le situazioni, lo schema così individuato ma senza neppure sconfinare, nelle varie peripezie, nell'effimera stagione dell'uso alternativo del diritto.

Così, la pagina corre limpida e rigorosa sull'interpretazione testualistica, su quella contestualistica, sul nichilismo giuridico.

Ma ferma è la convinzione dell'autore sostenuta fin dalle prime pagine: l'interpretazione deve essere conforme a Costituzione. Che poi in questo modo si possa anche sacrificare il c.d. "diritto vivente" è un rischio che si può affrontare in nome della legalità costituzionale.

Ma la legalità costituzionale si sostanzia di una valutazione assiologica, in cui i valori affermati e tutelati nella Carta costituzionale non possono né devono essere pretermessi. Gerardo Villanacci non è soltanto uno studioso teorico, ma è anche un avvocato che si misura quotidianamente con le difficoltà dei casi concreti e con le aporie del sistema.

Egli quindi fa largo spazio ai riferimenti giurisprudenziali che vanno dai tribunali di merito alla Cassazione, alla Corte Costituzionale, alla Corte europea. E sa che le tendenze interpretative possono essere le più svariate; si può dar luogo molto spesso a conflitti tra le Corti, ma solido permane il suo richiamo all'interpretazione conforme a Costituzione, che è anche interpretazione sistematico-evolutiva in un diffuso commento dell'art. 12 delle preleggi (Perlingieri). È chiaro peraltro che anticipando uno strumento di cui farà ampio uso nella tematica del contratto, bisogna riservare spazio a considerazioni al giudizio di meritevolezza, che è valutazione "alla luce delle coordinate costituzionali e sovranazionali, della ragionevolezza del bilanciamento dei valori emergenti dal caso concreto e dalla proporzionalità della tutela".

Ne deriva che, proprio nella materia dell'attività economica e dell'iniziativa privata, l'art. 41 Cost. letto in combinazione con l'art. 2 della stessa propone considerazione ed

* Testo dell'intervento pronunciato presso l'Università di Salerno il 25/03/2024, in occasione della presentazione del libro di G. Villanacci, *L'interpretazione adeguatrice nella dinamica contrattuale*, ESI, Napoli, 2023.

** Professore emerito presso l'Università di Salerno. Dal 2020 Garante per la protezione dei dati personali.

attenzione per i profili non patrimoniali ..., agli interessi della persona (come la dignità umana).

Ma allora bisogna distinguere l'interpretazione conforme a Costituzione dall'interpretazione adeguatrice: quest'ultima opera sul piano meramente assiologico.

E la distinzione offre l'opportunità all'autore di dedicare alcune, intense pagine alla ricostruzione del cammino della nostra Corte Costituzionale in tema di giudizio di costituzionalità tra sentenze manipolative, interpretative occulte ed additive di principio. Villanacci ripercorre anche il conflitto tra la Consulta e la Corte di Cassazione e non nasconde che l'interpretazione conforme a Costituzione ha determinato effetti positivi, ma anche negativi, fino ad una sorta di incertezza applicativa, se si delinea un abuso dello strumento interpretativo.

È l'ingiustizia del danno nella clausola generale di responsabilità dell'art. 2043 a costituire l'esempio paradigmatico dell'applicazione dell'interpretazione assiologica o sistematica: dai soli diritti soggettivi assoluti agli interessi legittimi. L'esempio è a tutti troppo noto per soffermarsi ancora su di esso.

Ma è la tematica del rapporto contrattuale, specialmente nella fase esecutiva, a costituire il più indicato campo applicativo di quanto fin qui discusso.

Ed in esso l'equilibrio contrattuale assume un rilievo centrale. Esso è l'accordo per realizzare l'incontro delle volontà delle parti ad uno scambio a condizioni non sperequate o non piuttosto esso significa la sintesi tra i contrapposti interessi delle parti? Risulta evidente che l'autore propende per questa seconda definizione, tanto più che questa coinvolge la nozione di interesse, basilare nella dinamica contrattuale.

Ma forse, in questa prospettiva dell'interesse, più che di parti, conviene discorrere di situazioni giuridiche soggettive, talvolta complesse. Il che consente anche di comprendere i successivi passaggi dell'indagine. E, primo fra tutti, il principio di buona fede. È una clausola generale (art. 1337 c.c.) che oltretutto specifica ed incarna il principio di solidarietà sociale, inscritto nella Carta costituzionale.

Nell'obiettivo di realizzare l'equilibrio contrattuale, non opera soltanto il principio di buona fede, ma anche quello di equità.

Soltanto che, nella ricostruzione dell'autore, l'equità attiene al piano meramente quantitativo, mentre la buona fede concerne il profilo qualitativo.

Che l'equilibrio contrattuale sia un valore da tutelare in ogni caso è testimoniato altresì dalla disciplina consumeristica e dalle nullità di protezione ivi previste. Ma più che seguire l'attenta ricostruzione che l'autore svolge su questa normativa, conviene condividere con lui un avvicinamento metodologico che si basa sulla valutazione del caso concreto. Soltanto in questa dimensione si possono appurare gli interessi effettivamente sottesi a ciascuna situazione giuridica soggettiva coinvolta nell'assetto contrattuale.

E comprendere, in tal modo, come l'inutilizzabilità della prestazione -si pensi, per tutti, ai contratti di viaggio "tutto compreso"- sia diversa dall'impossibilità sopravvenuta (e al suo rimedio nell'art. 1463 c.c.).

L'inutilizzabilità, infatti, attiene piuttosto all'impossibilità di realizzare l'interesse creditorio connesso ad una prestazione ancora praticabile. Mentre l'impossibilità sopravvenuta rende definitivamente inattuabile la prestazione.

Il raffinato ragionamento civilistico ha dunque la prevalenza anche nella scelta dei rimedi previsti al riguardo dalla legislazione vigente. Ma anche sul piano dei principi presenti nella tradizione che si è formata in campo contrattuale l'autore porta la sua riflessione. Ci è stato tramandato un principio che trova esplicitazione nel noto brocardo "*pacta sunt servanda*". Ebbene il nostro autore non si perita di sostenere che esso trova il suo

definitivo superamento, allorché si ammetta che esista per le parti l'obbligo di rinegoziazione. Questo sussiste -pensate ai contratti di durata- allorquando si verificano sopravvenienze che incidono sull'equilibrio contrattuale, fino ad alterare significativamente l'assetto negoziale originariamente pattuito.

Di qui, la rimodulazione dei poteri delle parti e del giudice, condotta attraverso un'interpretazione dinamico-evolutiva dell'assetto di interessi ed alla luce del principio-guida in tale evenienza: la buona fede oggettiva (art. 1375 c.c.). L'obiettivo si raggiunge, nella fase costitutiva, attraverso la previsione di clausole di rinegoziazione.

Ma si pensi anche a quelle già esistenti e già diffuse nella pratica: clausole di adeguamento automatico; clausole di indicizzazione; clausole di forza maggiore e via elencando. Il fenomeno è già presente nella legislazione speciale, ed ha trovato larga applicazione nel periodo della pandemia.

L'indagine non può concludersi senza la considerazione che attualmente assume il consenso nella formazione dell'accordo e alla tutela che la disciplina euro-unitaria e municipale ha assicurato ai

contraenti deboli. Ancora una volta il ruolo di indirizzo è affidato al principio di buona fede oggettiva.

Il costante raffronto tra il contratto ed il rapporto che ne scaturisce; il richiamo prevalente alla buona fede oggettiva, intesa come specificazione della solidarietà sociale dell'art. 2 Cost.; l'attenzione all'ipotesi concreta, nella quale soltanto si possono apprezzare gli interessi presenti nelle situazioni giuridiche soggettive; la riscoperta del consenso, come matura ed informata scelta della parte contraente, specialmente se vulnerabile; costituiscono le coordinate lungo le quali si muove il lavoro che commentiamo e ne determinano la sua validità.